



COMUNE DI SAVIGNONE
Provincia di Genova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
GLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 04 del 10/03/2016)

INDICE

TITOLO I DELLA PUBBLICITA' IN GENERALE

Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 Ambito di applicazione.....	4
Art. 3 Definizione e classificazione degli impianti pubblicitari.....	4
Art. 4 Zonizzazione.....	6

TITOLO II DELLE AUTORIZZAZIONI

SEZIONE I DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Art. 5 Autorizzazione impianti pubblicitari sulle strade.....	7
Art. 6 Domanda di autorizzazione di impianti pubblicitari sulle strade o visibili da esse.....	7
Art. 7 Domanda di autorizzazione per la pubblicità temporanea.....	8
Art. 8 Domanda di autorizzazione per pubblicità fonica o sonora.....	10
Art. 9 Dichiarazione di pubblicità eseguita con veicoli per uso proprio o uso terzi.....	10
Art. 10 Segnalazione di attività di volantinaggio.....	11
Art. 11 Rinnovo dell'autorizzazione.....	11

SEZIONE II AUTORIZZAZIONI

Art. 12 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione.....	11
Art. 13 Termine di validità dell'autorizzazione.....	12
Art. 14 Registro delle autorizzazioni.....	13
Art. 15 Targhetta di identificazione.....	13
Art. 16 Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	13

TITOLO III DELLE CARATTERISTICHE, DIMENSIONI E POSIZIONAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI

SEZIONE I DELLE DIMENSIONI

Art. 17 Dimensioni degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati.....	15
Art. 18 Dimensioni degli impianti pubblicitari nelle zone di particolare interesse storico....	15
Art. 19 Dimensioni degli impianti pubblicitari nelle zone periferiche e a prevalente destinazione residenziale.....	16
Art. 20 Dimensioni degli impianti pubblicitari nelle zone di prevalente destinazione industriale e commerciale.....	16
Art. 21 Dimensioni delle preinsegne.....	17

SEZIONE II
DELLE CARATTERISTICHE

Art. 22 Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari.....17
Art. 23 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi.....18

SEZIONE III
DELL'UBICAZIONE

Art. 24 Posizionamento degli impianti pubblicitari fuori dei centri abitati.....18
Art. 25 Posizionamento degli impianti pubblicitari nelle zone di particolare interesse storico.....19
Art. 26 Posizionamento impianti pubblicitari nelle zone periferiche e a prevalente destinazione residenziale.....19
Art. 27 Posizionamento degli impianti pubblicitari nelle zone di prevalente destinazione industriale e commerciale.....20
Art. 28 Posizionamento degli impianti pubblicitari di servizio.....20
Art. 29 Posizionamento dei segni orizzontali reclamistici.....21
Art. 30 Posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile.....21
Art. 31 Posizionamento delle preinsegne.....21
Art. 32 Posizionamento degli impianti pubblicitari nelle aree di servizio e nei parcheggi.....21
Art. 33 Limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea.....22

SEZIONE IV
DELLA PUBBLICITA' FONICA, SONORA, SUI VEICOLI E VOLANTINAGGIO

Art. 34 Pubblicità fonica e sonora.....23
Art. 35 Pubblicità sui veicoli.....23
Art. 36 Pubblicità tramite volantinaggio.....23

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 Competenze amministrative.....24
Art. 38 Vigilanza.....24
Art. 39 Sanzioni amministrative.....24
Art. 41 Norme finali.....25
Art. 42 Entrata in vigore.....25

TITOLO I DELLA PUBBLICITA' IN GENERALE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità sulle strade nell'ambito del territorio del Comune di Savignone, ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni) e del Regolamento di Esecuzione ed attuazione allo stesso C.d.S. (D.P.R. n. 495/1992 successive modificazioni ed integrazioni).
2. Per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, come anche per l'effettuazione del Servizio delle Pubbliche Affissioni e della eventuale Gestione in Concessione, si rinvia alle disposizioni dello specifico Regolamento Comunale, adottato ai sensi dell'art. 3 c.1 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, nell'ambito del territorio comunale all'interno del centro abitato.
2. Fuori dal centro abitato l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dall'art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
3. La effettuazione di particolari forme di pubblicità e la installazione, anche temporanea, di impianti pubblicitari nel territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzata secondo le disposizioni del presente Regolamento.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

Art. 3 Definizione e classificazione degli impianti pubblicitari

1. Ai fini del Regolamento, per impianto pubblicitario si intende qualunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari o promozionali in genere.
2. La definizione dei mezzi pubblicitari è quella descritta all'art. 47 del D.P.R. n. 495/92 in combinato disposto con le prescrizioni dell'articolo 23, comma 9, del Codice della Strada, che qui di seguito viene riportata - con opportune precisazioni - per consentire l'individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente:
 - si definisce «**insegna di esercizio**» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;

- si definisce «**preinsegna**» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta;
 - si definisce «**sorgente luminosa**» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;
 - si definisce «**cartello**» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Il cartello può essere collocato su struttura propria (esempio cartello isolato) oppure su supporto esistente (esempio cartello a muro);
 - si definisce «**manifesto**» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale prevalentemente cartaceo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su supporto esistente (ad esempio cartelli);
 - si definisce «**striscione, locandina e stendardo**» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido;
Più precisamente si definisce «**striscione**» l'elemento posto trasversalmente alla strada ad un'altezza tale da consentire il passaggio degli automezzi sulla strada medesima;
Si definisce «**locandina**» l'elemento a forma solitamente rettangolare, di piccole dimensioni, realizzato in carta o simile, apposto sulle vetrine dei negozi;
Si definisce «**stendardo**» l'elemento a forma solitamente rettangolare o quadrata apposto nei fornicelli dei porticati, sopra i portoni od in altri punti della facciata degli edifici;
 - si definisce «**segno orizzontale reclamistico**» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
 - si definisce «**impianto pubblicitario di servizio**» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
 - si definisce «**impianto di pubblicità o propaganda**» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
3. La durata di esposizione distingue gli impianti in:
- Permanenti: manufatti saldamente ancorati a terra o ad una superficie verticale. La loro installazione è subordinata all'ottenimento di un titolo autorizzativo la cui validità non è superiore a 3 anni.
 - Temporanei: manufatti di tipo precario a livello strutturale ed amovibili, anche come eventuale supporto, al termine dell'esposizione. L'esposizione dei predetti oggetti è ammessa limitatamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli o per il

lancio di iniziative commerciali per un periodo vincolato allo svolgimento dell'iniziativa. Sono temporanei gli impianti di durata inferiore o uguale 90 giorni e che comunque non sono caratterizzati dalla disponibilità indiscriminata e continuativa del supporto.

4. In base alla finalità dei messaggi, gli impianti sono destinati a supportare comunicazioni di natura istituzionale o commerciale.

Art. 4 Zonizzazione

1. Il presente Regolamento, ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire per l'installazione dei mezzi pubblicitari relativi alla pubblicità esterna, prevede la suddivisione del territorio in quattro zone, così come individuate nei rilievi cartografici allegati.
2. Ogni zona si presenta omogenea per caratteristiche urbanistiche, storiche, ambientali e sono così individuate:
 - Zona 1): zona di particolare interesse storico. Individua le aree comprese all'interno del centro storico.
In questa zona le uniche installazioni pubblicitarie consentite sono le insegne, preinsegne ed impianti pubblicitari di servizio di tipo permanenti nei limiti dimensionali individuati dall'art. 18 con l'esclusione degli altri mezzi pubblicitari.
 - Zona 2) zone periferiche e a prevalente destinazione residenziale. Sono le aree comprese all'interno del centro abitato principale, sono caratterizzate da un tessuto edilizio composto prevalentemente residenziale.
In questa zona sono consentite le installazioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee di tutte le categorie con la sola esclusione dei cartelli e delle sorgenti luminose nei limiti dimensionali di cui all'art. 19. In detta zona, le sole sorgenti luminose sono consentite per gli impianti pubblicitari di servizio e per le farmacie.
 - Zona 3) zona di prevalente destinazione industriale e commerciale. Individua le aree destinate agli insediamenti industriali caratterizzate da un tessuto edilizio composto prevalentemente da attività artigianali, commerciali ed industriali.
In questa zona sono ammesse tutte le installazioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, nei centri abitati nei limiti di cui all'art. 20 del presente Regolamento, fuori dai centri abitati nei limiti di cui al Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ss.mm.ii.).
 - Zona 4) zona extraurbana rientrante nella restante parte del territorio comunale. Sono le aree fuori dal centro abitato non rientranti nella classificazione di cui ai superiori punti.
In queste zone potranno essere autorizzati impianti e mezzi pubblicitari nei limiti fissati dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ss.mm.ii.).
3. La suddivisione sopra riportata è identificata nella cartografia di zonizzazione allegata al presente Regolamento.

TITOLO II
DELLE AUTORIZZAZIONI

SEZIONE I
DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Art. 5

Autorizzazione impianti pubblicitari sulle strade

1. L'installazione di impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 23, commi 4 e 5, del Codice della Strada.
2. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, per la eventuale definizione di termini utilizzati nel presente Regolamento, quando non espressamente definiti dallo stesso, si applicano le definizioni contenute nel Codice della Strada.
3. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nullavola di competenza dell'ente proprietario della strada qualora l'impianto sia da installare all'interno del centro abitato e la stessa strada sia di proprietà di ente differente dal Comune, in conformità all'art. 23, comma 4, del C.d.S.

Art. 6

Domanda di autorizzazione di impianti pubblicitari sulle strade o visibili da esse

1. Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti ed altri mezzi pubblicitari, di qualsiasi tipo, sulla strada o in luogo privato visibile da essa, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune.
2. Gli interessati devono inoltrare specifica domanda in carta legale diretta all'Ufficio di Polizia Locale del Comune, contenente le seguenti indicazioni:
 - a) generalità, residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
 - b) strada, via, piazza o mappale e numero civico relativi alla collocazione;
 - c) ragione sociale e sede della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - d) generalità del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto sarà installato;
 - e) tipologia dell'impianto pubblicitario per il quale si richiede l'autorizzazione.
3. Alla domanda deve essere allegata:
 - 1) documentazione tecnica, in duplice copia, dalla quale si possa desumere:
 - a) il luogo esatto ove si intenda collocare l'insegna. A tal fine si dovrà produrre una fotografia o similare, formato minimo cm 9x12, dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio; nonché una fotografia o similare dove venga individuato l'ambiente circostante nonché il contesto architettonico del quale l'edificio interessato fa parte;
 - b) elaborato tecnico, dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala adeguata dell'impianto pubblicitario, realizzato in modo tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare, con riferimento ai materiali ed alle forme;
 - 2) nr. 2 marche da bollo per autorizzazione;
 - 3) titolo di proprietà od equivalente, relativo allo stabile o al suolo su cui l'impianto sarà installato se su suolo privato ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;

- 4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantire la stabilità;
 - 5) contenuto del messaggio pubblicitario;
 - 6) bozzetti di tutti i messaggi previsti nel caso di richiesta relativa a mezzi pubblicitari per messaggi variabili;
 - 7) copia della ricevuta di versamento relativa al corrispettivo per l'istruttoria e sopralluogo di cui al successivo art. 12;
 - 8) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l'interessato si obbliga al ripristino a richiesta degli uffici competenti;
 - 9) nullaosta di competenza di altre autorità o enti (Regione, Provincia, ecc.) che dovrà essere richiesto dagli interessati, qualora la strada oggetto della collocazione rientri nel centro abitato e non sia di proprietà del Comune.
4. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività, ma potrà comprendere più impianti.
 5. L'autorizzazione alla posa di impianti può essere richiesta:
 - a) dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto della domanda;
 - b) dalla ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore finale.
 6. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, i seguenti corrispettivi:
 - a) istruttoria e sopralluogo;
 - b) rilascio autorizzazione e targhetta;
 - c) deposito cauzionale in caso di installazione su suolo pubblico.
 7. Gli importi relativi ai corrispettivi di cui sopra saranno determinati e disciplinati con atto della Giunta Comunale ed aggiornati annualmente ai sensi dell'art. 53 comma 7 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del C.d.S.
 8. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi.
 9. Non sono soggette ad autorizzazione le targhe professionali poste all'ingresso della sede dell'attività purché per dimensione, caratteristiche e contenuto non si configurino come insegna pubblicitaria, nonché indicazioni grafiche applicate alle vetrate al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone, o motivi ornamentali.
 10. Per le pubblicità di medici ed odontoiatri valgono altresì le disposizioni di cui alla Legge 175/92.
 11. L'autorizzazione ha validità per tre anni, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del C.d.S., ed è rinnovabile a richiesta, mediante riconvalida dell'atto originario e rilascio della nuova targhetta.

Art. 7

Domanda di autorizzazione per la pubblicità temporanea

1. Per l'effettuazione di pubblicità temporanea con striscioni, locandine, bandiere e segni orizzontali reclamistici, il titolare richiedente deve presentare la domanda almeno 20 giorni prima del previsto posizionamento all'Ufficio di Polizia Locale, contenente le seguenti indicazioni:
 - a) generalità, residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
 - b) strada, via, piazza o mappale e numero civico relativi alla collocazione;
 - c) ragione sociale e sede della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

- d) generalità del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto sarà installato;
 - e) tipologia dell'impianto pubblicitario per il quale si richiede l'autorizzazione.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a) planimetria in duplice copia ed in scala adeguata indicante il luogo esatto ove si intende collocare l'impianto;
 - b) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantire la stabilità;
 - d) titolo di proprietà od equivalente, relativo allo stabile o al suolo su cui l'impianto sarà installato se su suolo privato ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;
 - e) copia della ricevuta di versamento relativa al corrispettivo per l'istruttoria e sopraluogo di cui al successivo articolo 12.
3. L'Ufficio preposto provvederà all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione, secondo le direttive vigenti della Amministrazione Comunale e nelle vigenti disposizioni di legge, previo versamento dei corrispettivi di cui all'articolo 12 e per un periodo massimo di 90 giorni.
4. Al titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale e dei segnali entro 24 ore successive alla scadenza del periodo autorizzato ai sensi del comma 2 dell'art. 54 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
5. Per il rilascio delle suddette autorizzazioni non è dovuto alcun corrispettivo qualora si tratti di pubblicità di eventi a scopo benefico. È comunque necessario presentare richiesta di autorizzazione ai del presente articolo.

Art. 8

Domanda di autorizzazione per pubblicità fonica o sonora

1. La pubblicità fonica o sonora, che avvenga nei centri abitati al di fuori di essi ma su strade di proprietà del Comune di Savignone, è assoggettata a preventiva autorizzazione del Comune ai sensi del presente articolo.
2. Gli interessati devono inoltrare specifica domanda in carta legale diretta all'Ufficio di Polizia Locale del Comune, contenente le seguenti indicazioni:
- a) generalità, residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
 - b) ragione sociale e sede della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - c) tipologia dell'impianto pubblicitario per il quale si richiede l'autorizzazione;
 - d) indicazione della tipologia di pubblicità fonica o sonora, come indicata nell'art. 34 c. 1, per la quale si richiede l'autorizzazione;
 - e) testo del messaggio pubblicitario che dovrà essere diffuso;
 - f) periodo di effettuazione della pubblicità;
 - g) nel caso di pubblicità di tipo a) – amplificatori fissi – di cui all'art. 34 comma 1 del presente Regolamento, indicare il luogo in cui si richiede l'installazione dell'impianto, qualora non in luogo chiuso;
 - h) nel caso di pubblicità di tipo b) – sui veicoli – di cui all'art. 34 comma 1 del presente Regolamento, indicare gli estremi del veicolo con il quale si effettua la pubblicità nonché il percorso;

- i) nel caso di pubblicità di tipo c) – in forme diverse – di cui all’art. 34 comma 1 del presente Regolamento, descrivere le modalità di effettuazione della pubblicità.
3. Alla domanda deve essere allegata:
 - a) copia della ricevuta di versamento relativa al corrispettivo per l’istruttoria e sopraluogo di cui al successivo art. 12;
 - b) ove la pubblicità avvenga in luogo fisso, presentare titolo di proprietà od equivalente, relativo allo stabile o al suolo su cui l’impianto sarà installato se su suolo privato ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico.
 4. Per il rilascio dell’autorizzazione l’interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, i seguenti corrispettivi:
 - a) istruttoria e sopraluogo;
 - b) rilascio autorizzazione;
 - c) deposito cauzionale in caso di installazione su suolo pubblico.
 5. Gli importi relativi ai corrispettivi di cui sopra saranno determinati e disciplinati con atto della Giunta Comunale ed aggiornati annualmente ai sensi dell’art. 53 comma 7 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del C.d.S.
 6. L’autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi.
 7. Il soggetto passivo, come definito all’art. 6 del D.Lgs. 507/1993, è comunque tenuto prima di iniziare la pubblicità, alla effettuazione della dichiarazione di cui all’art. 8 del D.Lgs. 507/1993.
 8. L’autorizzazione e l’attestazione del pagamento dell’imposta devono essere detenuti nel momento in cui si effettua l’attività pubblicitaria, allo scopo di esibirli a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 9

Dichiarazione di pubblicità eseguita con veicoli per uso proprio o uso terzi

1. Per l’effettuazione della pubblicità sui veicoli per uso proprio o uso terzi, non è richiesta preventiva autorizzazione, ma è comunque richiesta, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 507/93 una preventiva dichiarazione, da presentare all’Ufficio di Polizia Locale, nella quale verranno specificate:
 - a) generalità, residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell’attività autorizzata;
 - b) ragione sociale e sede della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - c) generalità del proprietario dei veicoli impiegati;
 - d) tipo di uso (se proprio o terzi);
 - e) numero dei veicoli con relative targhe;
 - f) periodo di esposizione.
2. Alla domanda deve essere allegata:
 - a) copia del bozzetto contenente il messaggio pubblicitario, completo di misure;
 - b) copia dell’avvenuto pagamento dell’imposta quando previsto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 507/93. E’ fatto obbligo di conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 10

Segnalazione di attività di volantinaggio

1. L'attività di volantinaggio consiste nella effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale attraverso la distribuzione a mano di volantini, definibili come quegli elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, di norma di ridotte dimensioni e privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. Per l'effettuazione dell'attività di volantinaggio non è richiesta preventiva autorizzazione, ma una preventiva segnalazione, gli interessati devono inoltrare specifica segnalazione diretta all' Ufficio di Polizia Locale del Comune, contenente le seguenti indicazioni:
 - a) generalità, residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
 - b) ragione sociale e sede della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - c) periodo di effettuazione del volantinaggio;
 - d) vie o piazze o località interessate al volantinaggio;
 - e) numero dei volantini che si intende distribuire;
 - f) numero di persone che effettuano la distribuzione dei volantini.
3. Alla domanda dovrà essere allegato:
 - a) copia del volantino;
 - b) ricevuta di versamento delle spese d'istruttoria.

Art. 11

Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari a carattere permanente è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 60 giorni prima della scadenza naturale, in conformità con quanto disposto dall'art. 53 comma 5 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del C.d.S., provenga dallo stesso soggetto intestatario dell'atto.
2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantire la stabilità nei casi in cui si debba rinnovare la domanda di cui agli artt. 6 e 7, nonché del versamento degli oneri dovuti.
3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano il rispetto della procedura di cui agli articoli precedenti.

SEZIONE II AUTORIZZAZIONI

Art. 12

Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 5 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, l'Ufficio preposto, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, provvede all'istruttoria della pratica ed all'eventuale rilascio o diniego dell'autorizzazione per l'effettuazione di pubblicità a carattere permanente, fonica e sonora.

2. Per l'effettuazione della pubblicità a carattere temporaneo e di volantinaggio, il termine entro il quale è rilasciata l'autorizzazione od eventuale diniego, è di giorni 20 decorrenti dalla richiesta della domanda.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale.
4. Detta autorizzazione è annotata su apposito registro numerato progressivamente per anno di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
5. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia tributaria con il Comune.
6. Per il rilascio, l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, il corrispettivo previsto per:
 - a) istruttoria e sopraluogo;
 - b) rilascio autorizzazione;
 - c) targhetta di identificazione;
 - d) oltre ad eventuali canoni nel caso di installazione su suolo pubblico, stabiliti dal vigente Regolamento Comunale COSAP.
7. Gli importi relativi ai corrispettivi di cui sopra potranno essere aggiornati annualmente con atto della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 53 comma 7 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del C.d.S.
8. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto al rilascio, idonea attestazione inerente l'adempimento degli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 49 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. Il titolare dell'autorizzazione avrà tempo 60 (sessanta) giorni alla messa in opera degli impianti, comunicando inizio e fine lavori ed entro tale termine dovrà produrre idonea documentazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di legge in caso di insegna luminosa, pena la revoca dell'autorizzazione e la rimozione degli impianti stessi.
9. L'autorizzazione a carattere permanente ha validità per tre anni, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ed è rinnovabile a semplice richiesta mediante rilascio della nuova targhetta e riconvalida dell'atto originario previo pagamento dei corrispettivi dovuti, ai sensi del comma 6 del presente articolo, salvo rinuncia dell'interessato o revoca ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada.
10. Nel caso in cui, entro il termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Amministrazione Comunale dovesse rimanere inadempiente, il silenzio della stessa deve ritenersi come silenzio-diniego di cui al comma 4 dell'art. 20 della L. 241/1991. In quanto, il C.d.S. ed il Regolamento di Esecuzione dello stesso, statuiscono i criteri al fine di evitare che i mezzi pubblicitari ingenerino confusione con la segnaletica, ovvero possano arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione e quindi la pubblica sicurezza e incolumità indicate dall'art. 20 comma 4 della L. 241/1991.

Art. 13

Termine di validità dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni, richieste e segnalazioni ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 hanno validità per lo stesso tempo dichiarato nella domanda stessa.
2. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari a carattere permanente di cui all'art. 6, ha validità per un periodo di tre anni.
3. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari a carattere temporaneo di cui all'art. 7, ha validità per un periodo massimo di 90 giorni.

Art. 14
Registro delle autorizzazioni

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 9 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., è istituito un "Registro delle autorizzazioni comunali per impianti pubblicitari" rilasciate per l'installazione degli impianti pubblicitari.
2. Il Registro è diviso in due sezioni:
 - I) Autorizzazioni in strade comunali;
 - II) Autorizzazioni Comunali in centri abitati su strade di ente differente dal Comune.
3. Tale registro è tenuto a cura dell'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni, e nello stesso sono annotate in ordine cronologico le autorizzazioni rilasciate, l'indicazione degli estremi della domanda ed una sommaria indicazione dell'impianto pubblicitario autorizzato.

Art. 15
Targhetta di identificazione

1. Ai sensi dell'Art. 55 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., su ogni impianto pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a) nome del Comune di Savignone;
 - b) nome del soggetto titolare dell'autorizzazione;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza.
2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione delle targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
3. La targhetta dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esso riportati.

Art. 16
Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 54 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune ai sensi dell'art. 405 comma 1 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S. al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successive per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte del Comune.
2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S, e comunque di posa a carattere temporaneo, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla conclusione

della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

3. In conformità con quanto statuito dall'art. 11 del presente Regolamento, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a richiedere l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione o a comunicare la rinuncia allo stesso prima del 60 (sessantesimo) giorno antecedente la scadenza.

TITOLO III
DELLE CARATTERISTICHE, DIMENSIONI E POSIZIONAMENTO DEI MEZZI
PUBBLICITARI

SEZIONE I
DELLE DIMENSIONI

Art. 17

Dimensioni degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati

1. Per gli impianti pubblicitari installati fuori dai centri abitati rientranti nella classe di zonizzazione 4) di cui all'art. 4 del presente Regolamento, si osservano le dimensioni di cui all'art. 48 comma 1 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del C.d.S., secondo il quale i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del C.d.S. e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m².

Art. 18

Dimensioni degli impianti pubblicitari nelle zone di particolare interesse storico

1. Per gli impianti pubblicitari installati nelle zone di particolare interesse storico rientranti nella classe di zonizzazione 1) di cui all'art. 4 del presente Regolamento, si osservano le dimensioni stabilite dal presente articolo:

- a) se trattasi di insegne e gli impianti pubblicitari di servizio;
- b) se perpendicolari al senso di marcia dei veicoli: mq 1;
- c) se paralleli al senso di marcia dei veicoli, secondo le seguenti fasce di distanza dal limite della sede stradale:
 - **Fascia 1: da mt. 0 a mt. 5.00.**
Per i fronti di edifici posti tra mt. 0 e mt. 5,00 di distanza dal limite della sede stradale, superficie massima consentita sarà pari a mq 1.
 - **Fascia 2: oltre a mt. 5.00.**
Per i fronti di edifici posti oltre mt. 5,00 di distanza dal limite della sede stradale, la superficie massima consentita sarà pari a mq 2,00.
Se trattasi di preinsegne, si rispettano le dimensioni di cui all'art. 21 comma 2.

2. Gli impianti ed altri mezzi pubblicitari collocati sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico dovranno essere installati in modo da assicurare una altezza del bordo inferiore dal suolo non minore di mt. 1,50 e massima di mt. 2,50 esclusi i casi di evidente impedimento.

Art. 19

Dimensioni degli impianti pubblicitari nelle zone periferiche e a prevalente destinazione residenziale

1. Per gli impianti pubblicitari installati nelle zone periferiche e a prevalente destinazione residenziale rientranti nella classe di zonizzazione 2) di cui all'art. 4 del presente Regolamento, si osservano le dimensioni stabilite dal presente articolo:

a) se perpendicolari al senso di marcia dei veicoli:

Fascia 1: da mt. 0 a mt. 5,00.

Per le insegne poste tra mt. 0 e mt. 5,00 di distanza dal limite della sede stradale, superficie massima consentita sarà pari a mq 1,5.

Fascia 2: oltre 5,00 mt.

Per le insegne poste oltre i mt. 5,00 di distanza dal limite della sede stradale, superficie massima consentita sarà pari a mq 3,00.

b) se paralleli al senso di marcia dei veicoli, secondo le seguenti fasce di distanza dal limite della sede stradale:

Fascia 1: da mt. 0 a mt. 5,00.

Per i fronti di edifici posti tra mt. 0 e mt. 5,00 di distanza dal limite della sede stradale, superficie massima consentita sarà pari a mq 1 per m di fronte per ogni singola attività con un massimo di mq 3.

Fascia 2: da mt. 5,01 a mt. 10,00.

Per i fronti di edifici posti tra mt. 5,01 e mt. 10,00 di distanza dal limite della sede stradale, la superficie massima consentita sarà pari a mq 2,00 per m di fronte per ogni singola attività con massimo di mq 6,00.

Fascia 3: oltre 10,00 mt.

Per i fronti di edifici posti oltre 10,00 mt. di distanza dal limite della sede stradale, la superficie massima consentita sarà pari a 3 mq per m di fronte ogni singola attività con un massimo di mq 12,00.

2. Gli impianti ed altri mezzi pubblicitari collocati sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico dovranno essere installati in modo da assicurare una altezza del bordo inferiore dal suolo non minore di mt. 1,50 e massima di mt. 2,50 esclusi i casi di evidente impedimento.

Art. 20

Dimensioni degli impianti pubblicitari nelle zone di prevalente destinazione industriale e commerciale

1. Per gli impianti pubblicitari installati nelle zone di prevalente destinazione industriale rientranti nella classe di zonizzazione 3) di cui all'art. 4 del presente Regolamento, si osservano le dimensioni stabilite dal presente articolo:

a) se perpendicolari al senso di marcia dei veicoli:

Fascia 1: da mt. 0 a mt. 5,00.

Per le insegne poste tra mt. 0 e mt. 5,00 di distanza dal limite della sede stradale, superficie massima consentita sarà pari a mq 4.

Fascia 2: oltre 5,00 mt.

Per le insegne poste oltre i mt. 5,00 di distanza dal limite della sede stradale, superficie massima consentita sarà pari a mq 8.

b) se paralleli al senso di marcia dei veicoli, secondo le seguenti fasce di distanza dal limite della sede stradale:

Fascia 1: da mt. 0 a mt. 5,00.

Per i fronti di edifici posti tra mt. 0 e mt. 5,00 di distanza dal limite della sede stradale, superficie massima consentita sarà pari a mq 1 per m di fronte per ogni singola attività con un massimo di mq 8,00.

Fascia 2: da mt. 5,01 a mt. 10,00.

Per i fronti di edifici posti tra mt. 5,01 e mt. 10,00 di distanza dal limite della sede stradale, la superficie massima consentita sarà pari a mq 2,00 per m di fronte per ogni singola attività con massimo di mq 15,00.

Fascia 3: oltre 10,00 mt.

Per i fronti di edifici posti oltre 10,00 mt. di distanza dal limite della sede stradale, la superficie massima consentita sarà pari a 3 mq per m di fronte ogni singola attività con un massimo di mq 25,00.

2. Gli impianti ed altri mezzi pubblicitari collocati sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico dovranno essere installati in modo da assicurare una altezza del bordo inferiore dal suolo non minore di mt. 1,50 e massima di mt. 2,50 esclusi i casi di evidente impedimento.

Art. 21**Dimensioni delle preinsegne**

1. Ai sensi dell'art. 48 comma 3 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt. 1 x mt. 0,20 e superiori di mt. 1,50 x mt. 0,30. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 (sei) preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

2. In deroga alle disposizioni di cui sopra, per le preinsegne che vengono installate nelle zone di particolare interesse storico rientranti nella classe di zonizzazione 1) di cui all'art. 4 del presente Regolamento, devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt. 0,50 x mt. 0,10 e superiori di mt. 0,80 x mt. 0,20. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 3 (tre) preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

SEZIONE III**DELLE CARATTERISTICHE****Art. 22****Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari**

1. Ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del C.d.S., i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del Codice della Strada.

4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Dunque, non sono consentite sagome irregolari o aventi forma di disco, triangolo ottagonale e figure similari. Particolare cautela è adottata

nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'art. 51, comma 9, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

7. Sono vietati messaggi pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge o di regolamento.

Art. 23

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti nei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 50 m, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte del Comune di Savignone.

3. La croce rossa o verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso anche se intermittente.

SEZIONE II DELL'UBICAZIONE

Art. 24

Posizionamento degli impianti pubblicitari fuori dei centri abitati

1. Per il posizionamento degli impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dei centri abitati rientranti nella classe di zonizzazione 4) di cui all'art. 4 del presente Regolamento, si osservano le disposizioni di cui all'art. 51 commi 2, 3, 5 e 6 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del C.d.S.

Art. 25

Posizionamento degli impianti pubblicitari nelle zone di particolare interesse storico

1. Come già stabilito dall'art. 4 del presente Regolamento, uniche installazioni pubblicitarie consentite nelle zone di particolare interesse storico rientranti nella classe di zonizzazione 1) di cui all'articolo citato sono le insegne, preinsegne ed impianti pubblicitari di servizio di tipo permanenti con l'esclusione degli altri mezzi pubblicitari. Per il loro posizionamento, si osservano le dimensioni stabilite dall'Art. 26.

Art. 26

Posizionamento impianti pubblicitari nelle zone periferiche e a prevalente destinazione residenziale

1. Per il posizionamento degli impianti pubblicitari installati nelle zone periferiche e a prevalente destinazione residenziale rientranti nella classe di zonizzazione 2) di cui all'art. 4 del presente Regolamento, si osservano disposizioni stabilite dal presente articolo

2. In conformità con quanto statuito dall'art. 51 commi 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, lungo o in prossimità delle strade delle zone oggetto del presente articolo è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, a m 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette e dossi) e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) a m 50 dalle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

3. Inoltre, il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è vietato a:

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 50 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

4. I cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari devono essere:

- a) collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a mt. 1 dal limite della sede stradale;
- b) collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a mt. 1 dal limite della sede stradale.

5. Le distanze di cui sopra non si applicano alle insegne di esercizio installate parallelamente ed in aderenza ai fabbricati.

Art. 27

Posizionamento degli impianti pubblicitari nelle zone di prevalente destinazione industriale e commerciale

1. Per il posizionamento degli impianti pubblicitari installati nelle zone periferiche e a prevalente destinazione residenziale rientranti nella classe di zonizzazione 3) di cui all'art. 4 del presente Regolamento, si osservano disposizioni stabilite dal presente articolo
2. In conformità con quanto statuito dall'art. 51 commi 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, lungo o in prossimità delle strade delle zone oggetto del presente articolo è comunque vietato nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - g) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - h) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - i) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
3. Inoltre, il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è vietato a:
 - a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) 25 m, lungo le strade urbane di quartiere e strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c) 10 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - d) 20 m dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - e) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
4. I cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari devono essere:
 - a) collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a mt. 1 dal limite della sede stradale;
 - b) collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a mt. 1 dal limite della sede stradale.
5. Le distanze di cui sopra non si applicano alle insegne di esercizio installate parallelamente ed in aderenza ai fabbricati.

Art. 28

Posizionamento degli impianti pubblicitari di servizio

1. Nel caso di insegne o mezzi pubblicitari abbinata alla prestazione di servizi per gli utenti della strada (orologi, contenitori rifiuti, panchine, pensiline di fermata autobus, toponomastica, ecc...), si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 51 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.

2. Tali segnali secondo gli artt. 134 e 78 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada potranno riferirsi unicamente a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, artigianali, centri commerciali, nonché a località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico, compresi i camping o altri luoghi di pubblico interesse.
3. Il canone annuo da corrispondersi per ogni freccia direzionale è fissato in Euro **xxx** con esclusione delle indicazioni relative alle aziende ricettive.
4. Per spazi pubblicitari da assegnarsi in concessione, le modalità di assegnazione ed i costi degli stessi saranno determinati dal Responsabile del Servizio competente con appositi provvedimenti.
5. I costi iniziali dei mezzi abbinati ai servizi dovranno essere coperti finanziariamente dai canoni anticipati, anche pluriennali, corrisposti dagli assegnatari delle concessioni.

Art. 29

Posizionamento dei segni orizzontali reclamistici

1. Per la collocazione di segni orizzontali reclamistici, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 51 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del C.d.S. pertanto, sono ammessi unicamente:
 - a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applicano le disposizioni delle distanze, si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

Art. 30

Posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile

1. Per la collocazione di segni orizzontali reclamistici, si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 51 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del C.d.S. pertanto è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

Art. 31

Posizionamento delle preinsegne

1. Nei centri abitati, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 25 m.
2. Fuori dai centri abitati sono attuate le disposizioni di cui all'art. 51 comma 13 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del C.d.S.

Art. 32

Posizionamento degli impianti pubblicitari nelle aree di servizio e nei parcheggi

1. Il posizionamento degli impianti pubblicitari nelle aree di servizio è disciplinato ai sensi dell'art. 52 comma 1 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del C.d.S.

2. Nelle aree di parcheggio, ai fini del comma 2 dell'art. 52 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, è ammessa solo la collocazione di cartelli di indicazione direzionale del settore tecnologico commerciale, impianti pubblicitari di servizi nonché delle insegne di esercizio appositamente installate nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa presenti nell'area di parcheggio.

Art. 33

Limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea

1. Ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del C.d.S., è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

2. Nel caso di pubblicità temporanea si applicano le disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Pertanto: l'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle 24 (ventiquattro) ore successive allo stesso.

2. Gli impianti pubblicitari in forma temporanea potranno essere assentiti solo se non contrastino con la tutela delle aree di pregio paesaggistico, delle viste panoramiche, degli edifici di interesse storico ed architettonico, dei tessuti storici, dei monumenti, della viabilità urbana.

3. Il requisito della temporaneità richiede non solo una durata limitata della pubblicità esposta ma altresì l'installazione di impiantistica di tipo precario a livello strutturale ed amovibile al termine dell'esposizione, comunque installati in modo da garantire una resistenza agli agenti atmosferici e sicurezza per l'incolumità pubblica. La pubblicità in questione dovrà comunque riferirsi a manifestazioni ed iniziative occasionali e limitate nel tempo (es. spettacoli, mostre, inaugurazioni commerciali, campagne promozionali commerciali, ecc.).

4. Ai fini dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 507/1993, sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:

- a) la pubblicità effettuata mediante striscioni è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale;
- b) gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti: è vietato in ogni caso l'ancoraggio degli striscioni a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano o stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti, ecc.

5. per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dagli artt. 26 c. 3 e 27 c. 3 si riducono rispettivamente a 25 m ed a 15 m.

SEZIONE IV
DELLA PUBBLICITA' FONICA, SONORA, SUI VEICOLI E VOLANTINAGGIO

Art.34
Pubblicità fonica e sonora

1. Allo scopo del presente Regolamento, la pubblicità fonica o sonora può essere così ripartita:
 - a) pubblicità effettuata mediante impianti di amplificazione fissi;
 - b) pubblicità effettuata mediante impianti di amplificazione installati sui veicoli;
 - c) pubblicità effettuata in forme differenti alle due di cui sopra elencate;
2. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è disciplinata dall'art. 59 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del C.d.S.
3. La pubblicità fonica dentro i centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 e successive modificazioni ed integrazioni. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco del Comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi.
5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 35
Pubblicità sui veicoli

1. Ai sensi dell'art. 23 comma 2 del C.d.S., è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'art. 53 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del C.d.S., purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
2. La disciplina della pubblicità sui veicoli si rimanda all'art. 53 Regolamento di Esecuzione ed attuazione del C.d.S.

Art. 36
Pubblicità tramite volantinaggio

1. L'attività di volantinaggio consiste nella effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale attraverso la distribuzione a mano di volantini, definibili come quegli elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, di norma di ridotte dimensioni e privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. Ai fini dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 507/1993, è fatto divieto di effettuare il lancio di volantini da veicoli. Da aeromobili, o comunque con modalità analoghe atte a causare insudiciamento del suolo o dell'ambiente.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

Competenze amministrative

1. La competenza amministrativa del rilascio delle autorizzazioni per la effettuazione di particolari forme di pubblicità (fonica e sonora, volantinaggio, sui veicoli) e per l'installazione degli impianti pubblicitari di cui al presente Regolamento, compete all'Ufficio di Polizia Locale.

Art. 38

Vigilanza

1. Gli enti proprietari della strada e l'Amministrazione Comunale, sono tenuti a vigilare, per mezzo del loro personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

Art. 39

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento che costituiscono infrazione al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Esecuzione ed attuazione, sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 23 del Codice della Strada.

2. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente Regolamento, come anche delle disposizioni legislative riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti o alla effettuazione di particolari forme di pubblicità, si applicano le sanzioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. 507/1993.

3. In analogia con quanto disposto dall'art. 23 del C.d.S., il termine per la rimozione di cui all'art. 24 comma 2 del D.Lgs. 507/1993, è fissato in 10 (dieci) giorni, fatti salvi i casi di immediato pericolo per la sicurezza delle persone o circolazione o se siti su suolo pubblico, per i quali provvedere l'ente proprietario della strada. Successivamente, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Art. 40

Norme transitorie

1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 365 giorni dalla entrata in vigore, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

2. In presenza di norme di legge che dispongono termini diversi devono essere applicati questi ultimi salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.

3. Nel caso di insegne con dimensioni o formati non rispondenti alle attuali indicazioni, le insegne d'esercizio possono essere conservate se il pregio storico-culturale sia tale da preservare i modelli di realizzazione antecedente al 1939 i quali rappresentano l'iconografia di un periodo storico.

Art. 41
Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (C.d.S.) del D.P.R. n. 495 del 16/12/1993 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed attuazione al C.d.S.) e del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente Regolamento.

3. È abrogata ogni disposizione comunale in contrasto con il presente regolamento ed ogni precedente provvedimento che disciplina la materia oggetto dello stesso.

Art. 42
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla esecutività della deliberazione Consiliare di approvazione.